

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione II - Delle intavolazioni

Art. 33-bis (Del regime patrimoniale della famiglia)

Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale [159 c.c.] o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione [94 bis, 88 L.T.].

Note

L'intavolazione di un diritto reale in favore di coniugi in comunione legale non può avvenire in forza del solo atto di acquisto (atto pubblico, scrittura privata autenticata, sentenza etc.), ma è necessario che il documento incorporante il titolo contenga un accertamento (atto, formatosi dinanzi ad un pubblico ufficiale, distinto ed autonomo rispetto all'atto traslativo) sul rapporto di coniugio, ovvero altra idonea documentazione.

Ai sensi del successivo art. 94-bis si renderà necessaria idonea documentazione ogniqualvolta venga richiesta un'iscrizione in favore di persone fisiche, sulle quali grava l'onere di dimostrare se il bene acquistato cade o meno in comunione legale. Nei casi in cui questa documentazione non sia prodotta unitamente alla domanda tavolare, questa verrà annotata ex art. 88 per riservare l'ordine di grado.